



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.toricella-taverne.ch

Sommario

Capitolo I:	Disposizioni generali.....	4
Art. 1	Scopo, campo d'applicazione.....	4
Art. 2	Principi.....	4
Art. 3	Competenze comunali	5
Art. 4	Definizioni, categorie di rifiuti	5
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti e degli utenti.....	6
Art. 6	Divieti.....	6
Art. 7	Eccezioni e modalità particolari di ritiro e di consegna	7
Capitolo II:	Organizzazione della raccolta	7
Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art. 9	Utenti consentiti	7
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione	7
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta.....	8
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	8
Art. 13	Sospensione del servizio	9
Capitolo III:	Finanziamento	9
Art. 14	Principio.....	9
Art. 15	Tassa base	9
Art. 16	Tassa causale sul quantitativo	11
Art. 17	Tassa sugli scarti vegetali.....	11
Art. 18	Casi speciali	11
Art. 19	Esigibilità e proporzionalità	12
Capitolo IV:	Norme esecutive e finali.....	12
Art. 20	Attuazione e misure d'esecuzione	12
Art. 21	Contravvenzioni.....	13
Art. 22	Rimedi giuridici	13
Art. 23	Entrata in vigore e abrogazioni	13



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Consiglio comunale di Torricella -Taverne

Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Le norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

Le norme comunali

- Il preambolo, l'art. 46 e gli art. da 48 a 53 del Regolamento comunale di Torricella-Taverne approvato dal Consiglio comunale in data 8 aprile 2011;
- Il Regolamento comunale sulla Videosorveglianza e la relativa Ordinanza;
- Ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

risolve:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Torricella-Taverne, nonché il relativo finanziamento.

²Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti, in seguito anche detti *utenti*, presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e alla valorizzazione. In particolare, il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 3 Competenze e compiti

¹Il Municipio organizza la gestione dei rifiuti su tutto il territorio giurisdizionale del Comune in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino. Collabora inoltre con gli attori economici per promuovere tali obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.

²Il Municipio può emanare direttive o ordinanze specifiche per contenere la produzione di rifiuti e per ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

³Il Municipio informa l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti, nonché sulle conseguenze del loro smaltimento irrispettoso.

Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) o con le associazioni di categoria, esso promuove un'adeguata informazione di sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (ad es. volantini, azioni nelle scuole, campagne *anti-littering*).

⁴Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

Art. 4 Definizioni, categorie di rifiuti

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i **rifiuti solidi urbani** (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani **ingombranti**, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le **raccolte separate**, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale;

²Sono **rifiuti industriali o aziendali** quelli che provengono da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono **rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo** quelli designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti e degli utenti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite e indicate dal Municipio.

²Se non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti vendita, le raccolte separate vanno consegnate ai centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁴I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti dai detentori a loro spese e secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁵I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.

⁶È vietato l'uso di sacchi per gli scarti vegetali.

⁷Le fascine dovranno essere di dimensioni massime specificate nell'ordinanza, legate con legacci ufficiali da acquistare presso le rivendite specificate nell'Ordinanza e depositate ordinatamente.

⁸Gli utenti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Divieti

¹Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dai contenitori presso i punti di raccolta autorizzati e destinati a questo scopo. Fossero colmi, l'utente deve portare i rifiuti in altri punti con disponibilità residua o trattenerli e rinviarne il deposito.
- b) abbandonare rifiuti di ogni natura su terreni pubblici o privati (*littering*).
- c) incenerire rifiuti, ad esempio all'aperto o in caminetti e stufe.
- d) immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni.
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

²Cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 7 Eccezioni e modalità particolari di ritiro e di consegna

¹Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata. La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa minima di base, secondo l'art. 15 cpv. 3 B1 e della relativa ordinanza.

Capitolo II Organizzazione della raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comprensori. La consegna e la raccolta viene eseguita lungo le strade tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate.

²Il Municipio definisce le ubicazioni di contenitori interrati ad uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, la posa, la pulizia e la manutenzione.

³In caso di necessità il Municipio si riserva di indicare quale sia il punto di raccolta da utilizzare da parte di singoli utenti.

⁴In casi particolari il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.

⁵Il Municipio stabilisce mediante ordinanza per quali raccolte separate e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta specifico e quali rifiuti devono essere consegnati nei punti di raccolta e quali all'Ecocentro; informa anche in merito alle disposizioni di utilizzo dello stesso.

Art. 9 Utenti consentiti

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti e da quelle giuridiche aventi sede nel Comune.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce tramite ordinanza gli imballaggi, i contenitori autorizzati e le modalità di consegna.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

²I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;

³I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere uniti ai rifiuti solidi urbani, bensì devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi centri di raccolta.

⁴In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, nei centri autorizzati dal Cantone o comunque conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il Municipio può organizzare la raccolta separata di modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia mediante ordinanza.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il Municipio organizza una contabilità dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti sulla scorta delle direttive vigenti in materia. Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

⁴Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁵Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, come pure i soggetti proprietari di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali gli obbligati fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A) Economie domestiche

Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua entro i seguenti limiti (in CHF e IVA inclusa):



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

A.1 Economie domestiche

- a) da 1 a 2 persone:
minimo 50.00, massimo 160.00
- b) da 3 o più persone:
minimo 80.00, massimo 280.00

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

- a) da 1 a 2 persone:
minimo 50.00, massimo 160.00
- b) da 3 o più persone:
minimo 80.00, massimo 280.00

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

B) Commercio, artigianato e industria

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua entro i seguenti limiti (in CHF, IVA inclusa):

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali, attività accessorie presso economie domestiche, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:

minimo 50.00, massimo 160.00

B.2 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali che occupano 3 o più collaboratori:

minimo 80.00, massimo 450.00

B.3 Esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:

minimo 250.00, massimo 650.00

B.4 Industrie, aziende agricole, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali.

minimo 250.00, massimo 3'000.00



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 16 Tassa causale sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 17 Tassa sugli scarti vegetali

¹La tassa causale sul quantitativo degli scarti vegetali, è determinata in funzione della capacità dei singoli contenitori per scarti vegetali.

²Essa è prelevata con la vendita delle marche ufficiali con validità annuale da applicare ai contenitori rigidi per scarti vegetali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³La tassa viene fissata attraverso ordinanza entro i seguenti limiti (in CHF e IVA inclusa):

- a) Contenitore fino a 120 litri
minimo 20.00, massimo 50.00
- b) Contenitore da 240 litri
minimo 40.00, massimo 100.00
- c) Contenitore da 360 litri
minimo 60.00, massimo 150.00
- d) Contenitore da un multiplo di 360 litri
in proporzione al volume secondo i minimi e i massimi indicati alla lettera e)
- e) Legacci ufficiali per fascine
minimo 0.10, massimo 2.00

Art. 18 Casi speciali

¹Il Municipio ha la facoltà di concedere, e quindi disciplinare mediante ordinanza, una riduzione della tassa base o delle marche ufficiali per i contenitori degli scarti vegetali, al massimo del 50%, a favore di istituti per anziani, culle, asili nido e famiglie con persone incontinenti, debitamente comprovate da un certificato medico.

²A richiesta, il Municipio, per ogni nuova nascita di bambini domiciliati nel Comune di Torricella-Taverne, fornirà gratuitamente un adeguato e determinato numero di sacchi secondo le modalità stabilite mediante ordinanza.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³Sono esclusi dal pagamento della tassa di base i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, rispettivamente i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI) e coloro che sono al beneficio della pubblica assistenza. Il Municipio fissa le norme di attuazione nell'ordinanza.

Art. 19 Esigibilità e proporzionalità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene restituita *pro rata temporis* proporzionalmente ai mesi domicilio o di sede sociale.

²La tassa base viene emessa una volta all'anno in anticipo e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.

³La tassa base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti.

⁴Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% a decorrere dalla diffida di pagamento.

⁵La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Capitolo IV Norme esecutive e finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) le raccolte separate;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e all'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali;
- h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

⁴Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per dissuadere abusi o danneggiamenti, i punti di raccolta rifiuti possono essere dotati di apparecchiature di videosorveglianza, i cui dati potranno essere utilizzati per l'accertamento di eventuali infrazioni del regolamento. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

⁶Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 21 Contravvenzioni

¹Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di CHF 10'000 a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, riservate le leggi speciali, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.

Art. 22 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio concernente il presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia ed eliminazione dei rifiuti, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Approvato dal Municipio con risoluzione Municipale N° 3221/2018 del 13.08.2018

Approvato dal Consiglio comunale l'8 ottobre 2018

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 231-RE-14871